

Statuto delle Associazioni di volontariato aderenti alla S.O.G.IT. Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia - Trieste

Titolo I

Nome Emblema Sede e Scopi

Art. 1

- a) L'Associazione di volontariato ha il nome "Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia al Giovanniti" e riporta l'acronimo di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).
- b) Sigla: S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI.
- c) L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione "S.O.G.IT." consiste in una croce bianca su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero. Questo emblema, unitamente all'acronimo ONLUS deve figurare sul frontespizio dello statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione di volontariato con sede a Cassacco.

Art. 2

- a) La S.O.G.IT., sezione di Udine, ha sua sede legale a Cassacco in Via Pietro Zorutti 19 ed è costituita in conformità della legge quadro n. 266/1991 e delle norme regionali sul Volontariato, ed è inoltre apartitica, apolitica fondandosi inoltre sui principi della democrazia e della solidarietà.
- b) La S.O.G.IT., sezione di Udine, si ispira ai valori cristiani dell'Ordine di San Giovanni dell'Ospedale di Gerusalemme (I Giovanniti) e della Chiesa evangelica luterana (CELI) con sede in Italia, operando senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale e specificatamente in quelli sanitari, assistenziali ed educativi, ponendosi così al servizio dei bisognosi, degli ammalati e dei portatori di handicap.
- c) La S.O.G.IT., sezione di Udine, presta altresì soccorso ai colpiti da gravi calamità naturali in Italia e all'estero.
- d) Eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi saranno impiegati esclusivamente per gli scopi elencati nel presente statuto.
- e) Le prestazioni degli associati anche con cariche associative e dei soci volontari sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e ciò ai sensi della legge quadro n. 266/1991 e della legge n. 381/1991.

Art. 3

La S.O.G.IT. di Udine con la propria organizzazione svolge le seguenti attività nel territorio nazionale:

- a) Il servizio di trasporto degli ammalati dal loro domicilio agli ospedali, agli ospizi e agli enti di assistenza e viceversa.

- b) Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento del personale nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria.
- c) Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi.
- d) Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento per l'assistenza anche a domicilio degli anziani e per l'assistenza sanitaria in generale.
- e) L'attività di protezione civile in ambito socio-sanitario.
- f) Servizi di assistenza nelle manifestazioni sportive e culturali.

In casi particolari (servizi richiesti, azioni di soccorso internazionali, ecc.) può agire anche all'estero.

La S.O.G.IT. potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che si rendessero necessarie od utili al conseguimento dello scopo associativo.

Titolo II

Risorse economiche

Art. 4

Il raggiungimento degli scopi della S.O.G.IT. di Udine avviene:

- a) con l'attività prestata volontariamente dai soci e dai soci volontari e sostenuta da un'adeguata organizzazione tecnico-amministrativa e operativa nonché da un'efficace azione promozionale;
- b) con le quote degli associati;
- c) con i proventi dei privati e in particolare degli associati sostenitori;
- d) con i contributi degli enti e istituti pubblici nonché di organismi internazionali;
- e) con i lasciti e le donazioni;
- f) con i rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) con le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come previste dal Decreto del Ministero delle Finanze dd. 25 maggio 1995.

Titolo III

Gli associati

Art. 5

- a) Gli associati o soci si dividono in associati o soci ordinari, soci volontari, soci sostenitori e soci onorari.
- b) I soci ordinari sono coloro che condividendo gli scopi della S.O.G.IT. partecipano personalmente, volontariamente e gratuitamente alla vita associativa e operativa della S.O.G.IT. contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

- c) I soci volontari prestano gratuitamente la loro attività operativa a favore della S.O.G.IT. venendo adeguatamente istruiti e assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991. Nel registro degli associati i suddetti nominativi vengono riportati con i relativi dati assicurativi.
- d) I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono agli scopi della S.O.G.IT. con importanti elargizioni oppure aderendo contrattualmente alle "Campagne per l'acquisizione dei soci sostenitori" gestite in collaborazione con la Sede Nazionale della S.O.G.IT.
- e) I soci onorari vengono nominati in seguito a importanti servizi resi alla S.O.G.IT. di Udine.

Art. 6

- a) I soci ordinari e volontari sono coloro che avendo superato il 18° anno di età, aderiscono agli scopi della S.O.G.IT. e vengono su propria richiesta scritta, accolti nella S.O.G.IT. di Udine previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
- b) Il rifiuto di accoglimento deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente.
- c) I soci ordinari hanno il diritto di partecipare alle assemblee, hanno il diritto di voto, diretto o per delega, e hanno pure il diritto di candidarsi a tutte le cariche sociali.
- d) I soci ordinari sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a versare le quote sociali annuali fissate dall'Assemblea generale.
- e) La nomina di socio ordinario viene conferita dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo per particolari benemerienze acquisite nel campo in cui opera la S.O.G.IT. di Udine.
- f) La qualifica di socio onorario non dà il diritto di voto nelle assemblee né il diritto di elezione alle cariche sociali.
- g) I soci ordinari e i soci volontari partecipano ai corsi gratuiti di formazione e perfezionamento nelle attività svolte dalla S.O.G.IT. con particolar riguardo ai corsi di pronto soccorso.
- h) Ai soci ordinari e ai soci volontari vengono consegnate le apposite tessere di appartenenza alla S.O.G.IT. di Udine con le rispettive qualifiche di appartenenza.
- i) Il socio ordinario termina i suoi obblighi verso la S.O.G.IT. con il decesso, con le dimissioni presentate per iscritto, per morosità e per comportamenti contrari agli scopi della S.O.G.IT.
- j) La quota annuale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso e di decesso ovvero di perdita della qualità di socio.
- k) L'esclusione di socio sia ordinario che volontario avviene su giudizio del Consiglio Direttivo della S.O.G.IT. di Udine dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio interessato, cui verrà comunicato per iscritto tale decisione.

- 1) I soci che senza giustificato motivo non aderiscono all'attività dell'associazione per un periodo superiore a sei mesi vengono automaticamente esclusi.

Titolo IV Organi della S.O.G.IT.

Art. 7

- a) L'assemblea generale dei soci ordinari
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

L'Assemblea generale:

- a) L'Assemblea generale è costituita dai soci ordinari in regola col pagamento della quota sociale, i quali vengono convocati almeno una volta all'anno con comunicazione scritta inviata almeno due settimane prima.
- b) L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria per deliberare su eventuali modifiche allo Statuto nonché sull'eventuale scioglimento della S.O.G.IT. di Udine ovvero nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo.
- c) Le assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate, mediante avviso scritto, dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei soci ordinari.
- d) I soci ordinari possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio ordinario; le deleghe non possono essere più di una per socio.
- e) La presidenza delle assemblee spetta al presidente ovvero se questi è impedito dal vice presidente o in subordine dal socio più anziano presente. Al Presidente compete pure la nomina del segretario delle Assemblee.

Art. 9

L'Assemblea generale:

- a) In prima convocazione le delibere dell'Assemblea generale ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione la delibera, a maggioranza dei voti, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
- b) Le delibere dell'Assemblea generale straordinaria sono prese a maggioranza e con la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto.

- c) La delibera di scioglimento della S.O.G.IT. di Udine viene presa con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto.
- d) Per ogni Assemblea generale deve essere redatto dal segretario un verbale dal quale risultano gli argomenti trattati e le decisioni prese. Tale verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 10

All'Assemblea generale ordinaria sono riservati in particolare i seguenti compiti:

- a) Esame e approvazione del conto consuntivo con il rendiconto della gestione accompagnato dalla relazione morale del Presidente nonché dalla relazione contabile del Presidente del Collegio dei revisori.
- b) Esame e approvazione del bilancio preventivo.
- c) Fissazione dell'ammontare della quota sociale.
- d) Discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- e) Elezione alla scadenza dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, che vengono scelti tra i soci ordinari che si sono candidati.
- f) Determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo

- a) Si compone di un numero dispari da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri che vengono eletti dall'Assemblea ordinaria.
- b) Uno dei membri deve essere medico.
- c) Il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere (ovvero il segretario-tesoriere) vengono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti presenti espressi a scrutinio palese.
- d) Il Presidente ricopre la carica di presidente delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, resta in carica 4 anni come gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'elezione dei nuovi membri ed è inoltre ammessa la loro rielezione per ulteriori quattro mandati.
- e) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- f) Il vicepresidente svolge i compiti a lui affidati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- g) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre e ogni qualvolta necessario; la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo purché ne resti la prova della comunicazione.
- h) Il segretario coadiuva il Presidente nelle funzioni amministrative e cura la tenuta dei verbali delle riunioni; il tesoriere coadiuva il Presidente nelle funzioni finanziarie ed economico-contabili con

particolar riguardo alla stesura dei conti consuntivi e dei bilanci di previsione.

- i) Se durante il quadriennio viene a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo, questo provvede alla relativa sostituzione mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
- j) Le cariche a membro del Consiglio Direttivo sono gratuite e vengono assunte dagli associati senza nessuna forma di remunerazione sia diretta che indiretta.

Art. 12

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) L'esecuzione delle delibere assembleari ordinarie e straordinarie.
- b) La redazione dei conti consuntivi e bilanci preventivi con le relative relazioni.
- c) La convocazione e la compilazione dell'ordine del giorno delle assemblee generali ordinarie e straordinarie.
- d) La cura di tutti gli affari e le attività non di competenza delle assemblee generali ordinarie e straordinarie e l'amministrazione dei beni e del patrimonio sociale.
- e) L'assunzione con i prescritti contratti di lavoro dei dipendenti necessari alla realizzazione dei compiti e delle attività sociali.

Art. 13

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza legale della S.O.G.IT. nei confronti dei terzi e in giudizio, ne cura gli interessi e ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne propone e ne fa eseguire le deliberazioni.
- b) In casi di urgenza può esercitare il potere del Consiglio Direttivo salvo la ratifica da parte di quest'ultimo delle decisioni da lui prese alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Collegio dei Revisori

- a) È composto da 3 membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria e scelti anche tra i soci ordinari; i revisori durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- b) Il presidente del Collegio viene eletto tra i membri dello stesso.
- c) Se durante il quadriennio viene a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei mancanti mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea generale ordinaria.
- d) Anche le cariche sociali dei revisori sono gratuite.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

- a) All'interno della S.O.G.IT. di Udine l'organo giudicante è costituito dal Collegio dei Probiviri, eletti in numero di 3

- dall'Assemblea generale ordinaria; essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per ulteriori quattro mandati.
- b) Il presidente viene eletto tra i membri del Collegio stesso.
 - c) Il compito precipuo del Collegio sta nel risolvere le eventuali controversie insorgenti tra soci e tra questi e la S.O.G.IT. di Udine; i loro giudizi sono inappellabili e inoppugnabili.
 - d) Se durante il quadriennio uno o più membri vengono a mancare si procede come sub art. 14, punto c.
 - e) Anche le cariche dei probiviri sono gratuite.

Titolo V

Affiliazione

Art. 16

- a) La S.O.G.IT. di Udine, ispirandosi ai principi e valori cristiani professati dall'Ordine dei Giovanniti (Ordine di San Giovanni dell'Ospedale di Gerusalemme con sede in Italia), continua a utilizzare i simboli della S.O.G.IT. (Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia, costituita a Trieste nel 1977 dall'Ordine dei Giovanniti e dalla chiesa evangelica luterana aventi sede in Italia) nello svolgimento dei propri fini istituzionali e statuari in collegamento e in collaborazione con la S.O.G.IT. nazionale avente sede a Trieste in via San Lazzaro 19.
- b) L'Associazione S.O.G.IT. di Udine pur agendo in piena autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi programmatici e di coordinamento disposti dalla S.O.G.IT. nazionale con speciale riguardo ai rapporti con gli enti pubblici e privati, nazionale, regionali e locali. A tale scopo invia tempestivamente alla S.O.G.IT. nazionale il bilancio preventivo, il conto consuntivo con le prescritte relazioni, impegnandosi pure a usare i simboli S.O.G.IT. sui propri mezzi e strumenti operativi, informativi e di comunicazione.
- c) L'Associazione S.O.G.IT. di Udine si impegna a contribuire alle spese generali di funzionamento della S.O.G.IT. nazionale con un corrispettivo annuale a proprio carico che tiene conto dell'andamento economico-finanziario del proprio bilancio e della situazione ambientale in cui opera. I criteri di contribuzione vengono applicati secondo le regole vigenti fino al momento in cui diventa operativo il Comitato di indirizzo e coordinamento di cui al successivo Titolo VI.
- d) L'osservanza delle prescrizioni del presente Titolo costituisce la condizione necessaria per il mantenimento della S.O.G.IT. di Udine nel movimento nazionale S.O.G.IT. la cui sede nazionale è deputata a valutare l'aderenza e la conformità dell'operato della S.O.G.IT. di Udine allo spirito e all'azione del proprio movimento.

Titolo VI
Comitato di indirizzo e coordinamento

Art. 17

- a) La S.O.G.IT. nazionale d'intesa con le S.O.G.IT. locali, allo scopo di dare omogeneità, efficacia e visibilità all'azione di tutto il movimento S.O.G.IT. in campo nazionale e in campo locale, costituisce un Comitato di indirizzo e coordinamento che ha la propria sede presso la S.O.G.IT. nazionale a Trieste in via San Lazzaro 19.
- b) La composizione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento vengono determinati da un'Assemblea generale straordinaria che nel tenere conto e armonizzare i principi di democrazia e rappresentatività con i criteri di efficienza ed efficacia operativa ne attribuisce la presidenza al presidente S.O.G.IT. nazionale.
- c) Al Comitato di indirizzo e coordinamento compete in particolare:
 - 1. La fissazione dei criteri di contribuzione a carico di ogni S.O.G.IT. locale per far fronte alle spese di funzionamento della S.O.G.IT. nazionale e dello stesso Comitato di indirizzo e coordinamento;
 - 2. L'adozione di sistemi e moduli operativi uniformi per tutto il movimento S.O.G.IT.;
 - 3. L'esecuzione di compiti affidati dalla S.O.G.IT. nazionale con particolare riguardo alle funzioni di collegamento e di controllo nei confronti delle S.O.G.IT. locali restando comunque riservata alla S.O.G.IT. nazionale la funzione disciplinare.

Titolo VII
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 18

- a) In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione S.O.G.IT. di Udine, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Titolo VIII
Norme di rinvio

Art. 19

- a) Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle delibere del Consiglio Direttivo, alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991, al Codice Civile e alla legislazione nazionale e regionale vigente sul volontariato con particolare riguardo al D.Lgs. n. 460/1997 e alle loro eventuali modifiche.